

CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA IV - TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 $SERVIZIO\ 2-Ufficio\ Commercio/Agricoltura/Artigianato/Attività\ Produttive$



DETERMINA DIRIGENZIALE N. 527 DEL 2 3 DIC, 2019

Oggetto: REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO NEL LOCALE MERCATO SETTIMANALE PER MANCATO UTILIZZO.

DITTA: FAMA' GIUSEPPE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre nella Residenza Municipale, il sottoscritto Geom. F. Ingalisi

RESPONSABILE AREA IV

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;

VISTA la legge 127, 98 del 15/05/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.23 del 07/09/1998, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.15.05.1997 n.127;

VISTA la circolare regionale, Ass.to EE.LL. n.29.01.1990 n.2;

VISTA la l.R. n.23.12.2000 n.30;

VISTO il D. Lgv 18.08.2000 n.267;

VISTA la legge reg.le n.18/95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.10 del vigente Regolarnento comunale per il Commercio su Aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n.14 del 03/04/2003;

VISTA la nota protocollo nr. 2458 del 25/01/2019, a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaia del Comune, nella quale vengono elencati i nominativi dei titolari assegnatari dei posteggi nel locale mercato settimanale che non hanno ancora provveduto al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle annualità 2015,2016,2017,2018 e 2019;

VISTA l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n.302 del 16/02/2005, relativa al posteggio n.90 del mercato settimanale del martedì di Piazza Sant'Anna rilasciata al sig. Famà Giuseppe nato a Catania il 06/01/1958 ed ivi residente in via Dell'Agave n.41;

Vista la nota del 17/12/2019 redatta dal comando di Polizia municipale dalla quale si evince che la SV non ha utilizzato il posteggio del mercato settimanale senza giustificato motivo per un periodo superiore a mesi tre, giusto quanto previsto dall'art.34 del Regolamento Comunale;

Ritenuto di dover procedere alla revoca di autorizzazione del Posteggio;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi di provvedimento meramente gestionale;

Considerato che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del Decreto L.vo n.267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.", con apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dei servizi Finanziari attestante la copertura finanziaria;

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR) — Tel 095.7858259 - Fax 095.7846381 - E-mail — PEC areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it Partita Iva 00192920890 - L'ufficio riceve: Lunedì e Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 - Mercoledì dalle 16.00 - alle 18.00

Pagina 1 di 2



Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

DI REVOCARE alla ditta Famà Giuseppe, l'autorizzazione **n.302 del 16/02/2005** rilasciata da questo Ente, per mancato utilizzo del posteggio del mercato settimanale senza giustificato motivo per un periodo superiore a mesi tre;

Si avverte che, in applicazione della Legge n.1034/1971, l'interessato potrà avanzare ricorso entro 60 gg. Dalla notifica della presente al Tribunale Amministrativo Regionale.

La Presente ordinanza viene notificata:

- 1. Alla ditta Famà Giuseppe
- 2. Al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza di quanto disposto;
- 3. Al Sig. Sindaco e all'Ass.re al Commercio per opportuna conoscenza.

Il Dirigente Area IV (Geom. F. Ingalisi)

V J// Ween

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line	
Dal	
A1	IL MESSO COMUNALI
Il Segretario Comunale CERTIFICA	
Su conforme relazione del messo incaricato per la pudeterminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on consecutivi a decorrere dal giorno senza	aline del Comune per quindici giorni
Carlentini, li	Il Segretario Comunale